

**CASSA DI RISPARMIO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.**

POLICY PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

Approvata dal CDA nella seduta del 22 Dicembre 2025

INDICE

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. PREMESSA

- 1.1 Obiettivi del documento
- 1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento
- 1.3. Definizioni
- 1.4. Contesto normativo di riferimento

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE II. PRINCIPI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI

3. INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI

4. OBBLIGHI E COMPORTAMENTI VIETATI

- 4.1 Operazioni personali vietate
- 4.2 Divieti su consigli o sollecitazioni
- 4.3 Divieti su comunicazioni

5. CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA POLICY

6. CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

7. NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI

8. RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

9. CONTROLLO E MONITORAGGIO

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. PREMESSA

La presente Policy descrive la politica di gestione delle operazioni personali compiute dai Soggetti Rilevanti adottata in ottemperanza al contesto normativo di riferimento di cui al paragrafo 1.4.

Queste linee guida si applicano ai Soggetti Rilevanti di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.a. (di seguito “CRSM”), come individuati dall’art. I.I.2 del Regolamento n. 2024-05 di Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di seguito “BCSM”) e par. 1.3. nel prosieguo del presente documento, e per ciascuno di essi costituiscono parte integrante delle disposizioni che regolano il rispettivo rapporto con CRSM stessa.

1.1 Obiettivi del documento

La Legge 17 novembre 2005, n. 165 “Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi”, in seguito anche “LISF”, il Decreto Delegato n. 61/2019 “Disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e abusi di mercato in recepimento delle Direttive 2014/65/UE e 2014/57/UE e dei relativi Regolamento (UE) n.600/2014 e n.596/2014” e il Regolamento BCSM n. 2024-05 – regolano la prestazione di servizi e attività di investimento.

L’anzidetto pacchetto normativo, in particolare come da ultimo modificato con Decreto Delegato n. 61/2019 e con Regolamento BCSM n. 2024-05, ha introdotto una disciplina organica in materia di servizi di investimento con l’obiettivo di rafforzare la tutela della clientela in ambito di operatività finanziaria e di investimenti in strumenti finanziari, e di allineare l’ordinamento sammarinese agli standard vigenti nell’Unione Europea, di cui al *framework* MiFID2 (Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) e MIFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari).

Il Regolamento BCSM n. 2024-05, nell’Articolo VII.VI.22 “Operazioni personali”, fa espresso rinvio agli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2017/565, i quali richiedono ai prestatori di servizi finanziari la predisposizione e il mantenimento di misure adeguate affinché le operazioni personali non diano origine a conflitti di interesse, ovvero prevenzano il rischio di indebito vantaggio di coloro che,

nell'esercizio dell'attività svolta per conto di CRSM, hanno accesso ad informazioni privilegiate o ad altre informazioni riservate riguardanti i clienti od operazioni con o per clienti.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del documento

CRSM revisiona la Policy per la gestione delle operazioni personali ogni qualvolta si verifichi un cambiamento essenziale che possa pregiudicare l'adempimento nel continuo degli obblighi legislativi.

Ogni modifica essenziale verrà prontamente comunicata ai destinatari e all'interno della struttura di CRSM stessa.

Saranno considerati oggetto di valutazione in sede di revisione i seguenti aspetti:

- ingresso di nuovi Soggetti Rilevanti;
- modalità di notifica a CRSM di operazioni personali;
- elenco soggetti destinatari;

1.3. Definizioni

Per le definizioni si rimanda al Glossario e alla normativa vigente.

1.4. Contesto normativo di riferimento

Le linee guida contenute nella presente Policy sono da considerarsi congiuntamente ad altre norme emanate da CRSM in ottemperanza della normativa concernente sia la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori o distribuzione di prodotti assicurativi, sia le altre disposizioni di carattere generale. Esse si aggiungono, in via esemplificativa, alle regole di comportamento applicabili al personale dipendente e/o a collaboratori ad altro titolo, in virtù della normativa vigente, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui CRSM ha aderito o che ha adottato internamente.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Destinatari della disciplina sulle operazioni personali

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Policy sono i Soggetti Rilevanti che, nell'ambito dell'attività svolta per conto di CRSM:

- siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse;
- abbiano accesso ad informazioni privilegiate;
- abbiano accesso ad informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti.

Individuazione dei soggetti rilevanti

CRSM provvede a definire e a mantenere l'elenco dei Soggetti Rilevanti.

Sulla base della normativa di riferimento, CRSM ha individuato nel novero dei Soggetti Rilevanti i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1. Soci: al riguardo, si precisa che, in relazione alla particolare configurazione degli attuali assetti proprietari di CRSM, che vedono l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino quale Socio unico, non viene attualmente individuato alcun Soggetto Rilevante;
2. componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. componenti del Collegio Sindacale;
4. il Capo della Struttura Esecutiva, i Dirigenti, i Funzionari e tutto il personale partecipante alla prestazione di servizi e attività di investimento;
5. tutte le persone fisiche che partecipano alla prestazione di servizi di investimento sulla base di un accordo di esternalizzazione e/o di agenzia avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento.

L'elenco dei Soggetti Rilevanti è aggiornato a cura dell'U.O. Personale e dell'U.O. Segreteria Societaria, ciascuno per la parte di propria spettanza.

SEZIONE II. PRINCIPI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI

3. INFORMATIVA AI SOGGETTI RILEVANTI

L'U.O. Personale e l'U.O. Segreteria Societaria, ciascuno per la parte di propria spettanza, provvedono ad informare i Soggetti Rilevanti:

- dell'avvenuta identificazione e delle ragioni della stessa;
- delle procedure in materia di operazioni personali adottate da CRSM;
- del fatto che i medesimi devono portare a conoscenza delle persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami i divieti e gli obblighi in materia di operazioni personali.

Tali comunicazioni sono effettuate in forma scritta e sono trasmesse ai destinatari con modalità tali che consentano la conservazione della comunicazione effettuata. I destinatari sottoscrivono per presa visione e accettazione di detta comunicazione, restituendone copia alle U.O. preposte, in forma scritta, entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse. In tal modo, i Soggetti Rilevanti si obbligano formalmente a rispettare le procedure in materia di operazioni personali di cui al presente documento.

In caso di variazioni del perimetro dei Soggetti Rilevanti (dovute a titolo esemplificativo a nuove assunzioni,

mutamenti nelle posizioni ricoperte, etc.), l'U.O. Personale e l'U.O. Segreteria Societaria, ciascuno per la parte di propria spettanza, sono tenuti ad inviare la citata comunicazione ai nuovi soggetti rientranti nel perimetro di applicazione della presente Policy.

4. OBBLIGHI E COMPORTAMENTI VIETATI

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori tutti i Soggetti Rilevanti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per perseguire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati.

CRSM deve disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

È fatto preciso divieto ai Soggetti Rilevanti destinatari della presente Policy di tenere i comportamenti di seguito descritti.

4.1 Operazioni personali vietate

I Soggetti Rilevanti non possono effettuare operazioni personali che rispondano ad almeno uno dei seguenti criteri:

- configurino le seguenti fattispecie vietate dal Regolamento (UE) n. 596/2014:
 - a) abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - b) raccomandazione ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
 - c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;
 - d) effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato
- implicino l'uso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o loro operazioni;
- rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 67 comma 3 del Reg. UE 2017/565 che vieta l'uso scorretto di informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione;
- siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi del Reg. BCSM 2025-04.

4.2 Divieti su consigli o sollecitazioni

I Soggetti Rilevanti non possono consigliare o sollecitare a un'altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, di effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante configurerebbero:

- operazioni personali vietate ai sensi del paragrafo 4.1;
- mancato rispetto dei requisiti organizzativi supplementari in relazione alla ricerca in materia di investimenti (divieto di compimento di operazioni personali sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca di investimento da parte degli analisti finanziari e degli altri Soggetti Rilevanti);
- uso scorretto delle informazioni relative agli ordini in sospeso dei clienti.

4.3 Divieti su comunicazioni

I Soggetti Rilevanti non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero fra le operazioni vietate ai sensi del par. 4.1;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

5. CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA POLICY

La Policy, e di conseguenza le procedure in essa contenute, non si applicano ai seguenti casi:

- le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
- le operazioni personali su organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni sono realizzate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.
- operazioni aventi ad oggetto titoli di Stato;
- le operazioni personali aventi ad oggetto Fondi comuni di Investimento, Indici, Money Market Instruments, Foreign Exchange Transactions;
- adesione ad offerte pubbliche di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio;
- transazioni che non presentano alcun corrispettivo economico (ipotesi di trasferimento di strumenti finanziari per successione o donazione).

6. CONOSCENZA DELLA POLICY DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di garantire che tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate da CRSM in materia di operazioni personali e di divulgazione delle informazioni, si dispone che la presente Policy sia pubblicata in rete interaziendale e sul sito internet di CRSM.

7. NOTIFICA E REGISTRAZIONI ALLA BANCA DELLE OPERAZIONI PERSONALI

CRSM individua e conserva in apposito registro elettronico le operazioni personali realizzate in struttura dai Soggetti Rilevanti grazie al proprio sistema informativo.

In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai dipendenti che partecipano alla prestazione di servizi di investimento e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni.

I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente a CRSM, tramite l'apposito modulo di notifica, le operazioni personali in strumenti finanziari oggetto di monitoraggio realizzate attraverso intermediari terzi, ivi comprese le operazioni poste in essere, per conto del soggetto rilevante medesimo, tramite interposta persona.

Le operazioni personali realizzate presso intermediari terzi, notificate in via cartacea dai Soggetti Rilevanti, confluiranno in un apposito registro tenuto dall'U.O. Personale e dall'U.O. Segreteria Societaria, ognuno per la parte di propria spettanza.

8.RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Le informazioni e i dati forniti dai Soggetti Rilevanti all'U.O. Personale e U.O. Segreteria Societaria per adempiere a quanto previsto dalla Policy sono coperti dal segreto professionale nonché acquisiti e trattati nel rigoroso rispetto delle procedure interne e della normativa vigente in materia di privacy.

9.CONTROLLO E MONITORAGGIO

L'U.O. Auditing svolge, in coerenza con il proprio piano di audit, verifiche periodiche per accertare l'efficacia delle misure adottate e la corretta applicazione delle procedure.